



Città di Desio

COMUNE DI DESIO

Provincia di Monza e Brianza

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE, LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEI GEMELLAGGI E DEI PATTI D' AMICIZIA

*Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 10 del 18.06.2026*

Sommario

Art. 1 – Oggetto e finalità	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Motivazioni e criteri per l’istituzione dei gemellaggi	3
Art. 4 – Iniziativa e proposta	4
Art. 5 – Competenza degli organi comunali	4
Art. 6 – Patto di gemellaggio o di amicizia	4
Art. 7 – Procedura statale (DARA/MAECI)	4
Art. 8 – Comitato di gemellaggio	5
Art. 9 – Attività e risorse	5
Art. 10 – Durata, monitoraggio e risultati	6
Art. 11 – Rinnovo, sospensione e cessazione	6
Art. 12 – Disposizioni finali	6

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni dello Statuto del Comune di Desio in materia di gemellaggi e relazioni istituzionali di cooperazione tra enti locali.

1. Il Regolamento disciplina le modalità di istituzione, gestione, sviluppo e monitoraggio dei gemellaggi, dei patti di amicizia e di altre forme di cooperazione tra il Comune di Desio e altri Comuni italiani o stranieri.

2. I gemellaggi e i patti di amicizia sono strumenti di relazione continuativa e reciproca tra comunità locali, volti a promuovere conoscenza fra le parti, dialogo interculturale e cooperazione istituzionale. Sono tesi allo sviluppo di progetti comuni in ambito culturale, educativo, sociale, giovanile, sportivo, economico e ambientale e alla diffusione dei valori di pace, democrazia, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

3. Il Comune promuove forme di collaborazione che favoriscano la partecipazione attiva della cittadinanza, delle associazioni, delle scuole e delle realtà economiche e sociali del territorio, anche attraverso strumenti digitali e modalità di cooperazione a distanza.

4. Le attività disciplinate dal presente Regolamento rientrano tra quelle di mero rilievo internazionale ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 131/2003 e si svolgono nel rispetto degli obblighi internazionali, dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, nonché delle linee e degli indirizzi di politica estera dello Stato italiano.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) Gemellaggio: il rapporto stabile e formalizzato di cooperazione e amicizia tra il Comune di Desio e un altro Comune italiano o straniero, fondato su relazioni culturali, sociali, storiche, territoriali o su obiettivi comuni di sviluppo e collaborazione.

b) Patto di amicizia: il rapporto di collaborazione e scambio tra il Comune di Desio e un altro Comune, anche a carattere preliminare, tematico o sperimentale, finalizzato alla costruzione di relazioni istituzionali e civiche.

c) Patto di solidarietà: il rapporto di cooperazione orientato al sostegno reciproco in ambiti sociali, umanitari o di sviluppo locale.

2. I patti di amicizia e di solidarietà possono costituire una fase preliminare o complementare alla costituzione di un gemellaggio.

Art. 3 – Motivazioni e criteri per l'istituzione dei gemellaggi

1. La proposta di gemellaggio o di patto di amicizia deve essere fondata su motivazioni chiare e verificabili, quali relazioni storiche, culturali o sociali tra le comunità; presenza di comunità o legami migratori; affinità territoriali, economiche o ambientali;

collaborazione tra scuole, università, associazioni o istituzioni culturali; progetti di cooperazione europea o internazionale; iniziative comuni di innovazione, sostenibilità o sviluppo territoriale.

2. Il gemellaggio è orientato alla realizzazione concreta di attività e progetti. Nella valutazione delle proposte il Comune tiene conto della sostenibilità organizzativa, della partecipazione della comunità locale e delle opportunità di cooperazione digitale e a distanza.

Art. 4 – Iniziativa e proposta

1. La proposta di gemellaggio o di patto di amicizia può essere presentata dal Sindaco, dalla Giunta comunale, da ciascun consigliere comunale, dalle Commissioni consiliari competenti, nonché da istituzioni scolastiche, associazioni, enti culturali o altri soggetti del territorio.

2. La proposta è accompagnata da una relazione illustrativa contenente: le motivazioni dell'iniziativa; gli obiettivi della collaborazione; gli ambiti di attività previsti; le modalità di coinvolgimento della comunità locale e l'eventuale impatto organizzativo ed economico.

Art. 5 – Competenza degli organi comunali

1. L'istituzione di un gemellaggio o di un patto di amicizia è deliberata dal Consiglio comunale.

2. La Giunta comunale attua gli indirizzi consiliari e approva gli atti esecutivi necessari alla realizzazione delle attività previste.

Art. 6 – Patto di gemellaggio o di amicizia

1. Il gemellaggio o il patto di amicizia è formalizzato mediante la sottoscrizione di un documento denominato 'Patto di gemellaggio' o 'Patto di amicizia'.

2. Il Patto ha natura istituzionale e simbolica, non è vincolante sul piano del diritto internazionale e non comporta obblighi od oneri per lo Stato italiano, né implica valutazioni sulla politica estera dello Stato.

3. Il documento indica i principi e i valori condivisi, le motivazioni del rapporto, gli ambiti di collaborazione e le modalità di sviluppo delle attività, anche attraverso strumenti di cooperazione digitale e scambi online.

Art. 7 – Procedura statale (DARA/MAECI)

1. Per i gemellaggi e i patti con enti stranieri, la bozza dell'atto è trasmessa, almeno 30 giorni prima della firma, al Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie (DARA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per conoscenza, al Ministero degli

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e alla Regione Lombardia, ai fini dell'istruttoria.

2. Decorso il termine di 30 giorni senza osservazioni, si applica il silenzio-assenso. In presenza di osservazioni, il testo è adeguato e ritrasmesso per l'assenso.

Art. 8 – Comitato di gemellaggio

1. È istituito il Comitato di gemellaggio del Comune di Desio, quale organismo consultivo e di coordinamento delle attività connesse ai gemellaggi e ai patti di amicizia.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Sindaco ed è composto da: il Sindaco o Assessore delegato (con funzioni di Presidente); n. 5 Consiglieri comunali designati dal Consiglio, di cui 3 di maggioranza e n. 2 di minoranza; fino a 5 rappresentanti di associazioni, istituzioni scolastiche e realtà culturali e sociali del territorio, individuati mediante procedura di evidenza pubblica. La partecipazione è a titolo gratuito. Nel caso in cui un rappresentante territoriale decada dalla sua funzione nell'ente di appartenenza, il Sindaco provvederà prioritariamente alla nomina di analogo componente o, in mancanza di tale figura, allo svolgimento di una nuova procedura di evidenza pubblica.

3. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno; la segreteria tecnica è assicurata dal servizio Segreterie- protocollo- controlli interni e programmazione; i verbali comprensivi di rendicontazione relative alle eventuali entrate e spese sostenute sono trasmessi alla Giunta e alla Commissione consiliare Statuto, Regolamenti e affari istituzionali.

4. Il Comitato: promuove e coordina le iniziative connesse ai gemellaggi; favorisce la partecipazione della cittadinanza; propone programmi annuali o pluriennali; promuove la collaborazione tra istituzioni, scuole, associazioni e cittadini; favorisce l'utilizzo di strumenti digitali di collaborazione e scambio; supporta la ricerca di finanziamenti pubblici o privati nel rispetto della normativa vigente.

Art. 9 – Attività e risorse

1. Le attività connesse ai gemellaggi e ai patti di amicizia sono realizzate compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio comunale e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il Comune può promuovere scambi culturali, educativi e istituzionali; progetti comuni tra scuole e associazioni; iniziative culturali e sociali condivise; attività di cooperazione digitale e scambi a distanza.

3. Il Comune può avvalersi di finanziamenti europei, nazionali o regionali, nonché di contributi o sponsorizzazioni nel rispetto della normativa vigente.

4. Nelle attività che coinvolgono minori e nel trattamento dei dati personali, il Comune assicura l'osservanza della normativa vigente in materia di tutela dei minori e protezione dei dati.

Art. 10 – Durata, monitoraggio e risultati

1. I gemellaggi e i patti di amicizia hanno durata indeterminata, salvo diversa previsione contenuta nel Patto.

2. Con cadenza almeno quinquennale, la Commissione consiliare Statuto, Regolamenti e affari istituzionali, con il supporto del Comitato di gemellaggio, presenta al Consiglio comunale una relazione sullo stato delle attività e sui risultati conseguiti, valutando il livello di attività svolte, il coinvolgimento della cittadinanza e l'impatto culturale e sociale delle iniziative.

Art. 11 – Rinnovo, sospensione e cessazione

1. Sulla base della relazione di cui all'articolo precedente, il Consiglio comunale può deliberare la conferma o l'aggiornamento del gemellaggio o del patto di amicizia, ovvero la sospensione o cessazione del rapporto in caso di prolungata inattività, il venir meno dell'interesse reciproco o sopravvenute motivazioni di interesse pubblico.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto comunale e della normativa vigente.

2. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità previste dallo Statuto comunale.